



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 2/5/2017

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2017**

Qualche giorno fa è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 50 del 24/4/2017, contenente la cosiddetta Manovra correttiva.

Il provvedimento contiene diverse novità in ambito fiscale, alcune delle quali con entrata in vigore immediata: esaminiamo di seguito le principali.

#### **Versamenti con modello F24**

Vengono modificate per l'ennesima volta, **con decorrenza immediata**, le regole di versamento delle imposte tramite mod. F24. Per i soggetti titolari di partita Iva, infatti, viene introdotto l'obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per effettuare qualunque tipo di compensazione tramite F24; per tali soggetti, quindi, non sarà più possibile effettuare compensazioni tramite home banking.

Riepilogando quindi le regole di versamento degli F24, ricordiamo che:

- **F24 a saldo zero**: sia per i titolari di partita Iva che per i privati questi modelli possono essere presentati soltanto utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- **F24 con compensazioni ma con saldo positivo**: per i titolari di partita Iva, a seguito delle novità appena introdotte, è possibile utilizzare soltanto i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; per i privati è possibile, in aggiunta, utilizzare anche l'home banking;
- **F24 senza compensazioni**: per i titolari di partita Iva permane l'obbligo di utilizzare canali telematici (in questo caso è ammesso anche l'home banking); per i privati è possibile anche la presentazione cartacea allo sportello.

**Alla luce di quanto sopra consigliamo vivamente a tutti di attivarsi al più presto per aprire la propria posizione presso l'Agenzia delle Entrate, in quanto l'eventuale effettuazione di tali nuovi**

adempimenti tramite lo Studio avrà inevitabilmente un aggravio di costi a causa del tempo e del personale che dovrà esservi dedicato.

### **Visto di conformità**

Sempre con efficacia immediata, il limite al di sopra del quale diviene obbligatorio il visto di conformità per poter effettuare compensazioni orizzontali di crediti emergenti dalle dichiarazioni, scende da 15.000 € a 5.000 €.

Per le imposte diverse dall'Iva rimane comunque possibile effettuare la compensazione fin dal 1° gennaio, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione.

### **Split payment**

Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia il proprio ambito di applicazione, sia dal lato dei destinatari delle fatture, sia dal lato dei soggetti obbligati.

I nuovi destinatari delle fatture cui si applica il regime in parola sono:

- società ed enti appartenenti alla PA, quali ad esempio Sogei, Consip, Anac, Agcom, Consob, ecc;
- società controllate da Presidenza del Consiglio e Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Tra i soggetti che diventano obbligati all'applicazione in fattura del regime dello split payment rientrano ora tutti coloro che sono soggetti a ritenuta alla fonte, quali artisti e professionisti, agenti e intermediari, ecc.

### **Detrazione Iva sugli acquisti**

Viene ridotto, sempre con decorrenza immediata, il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti: tale termine infatti viene ora fissato alla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto. In precedenza, invece, il termine era previsto alla scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui era sorto il diritto.

### **ACE**

Dopo i depotenziamenti già introdotti, quali la riduzione del tasso di rendimento dal 4,75% al 2,3% (2,7% dal 2018 in poi), e la diminuzione della base Ace in caso di incremento degli investimenti in titoli diversi dalle partecipazioni, a partire dal 2017 viene introdotta un'ulteriore limitazione, consistente nel fatto che ai fini del calcolo dell'agevolazione potranno essere presi in considerazione solo gli ultimi cinque anni, e non più tutti quelli successivi al 2010.

### **Chiusura liti pendenti**

Le liti pendenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate potranno essere definite, purché il contribuente si sia costituito in giudizio entro il 31/12/2016, pagando l'intero importo dei tributi richiesti e i relativi interessi; il vantaggio, quindi, consiste nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Per accedere alla definizione agevolata occorre presentare istanza entro il 30/9/2017; il versamento del dovuto, se superiore a 2.000 €, può essere effettuato in tre rate, scadenti il 30/9/2017 (40% del totale), il 30/11/2017 (40%) e il 30/6/2018 (20%).

### **Locazioni brevi**

Dal 1° giugno 2017 si potrà applicare la cedolare secca del 21% alle locazioni di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni (le cosiddette locazioni turistiche), purché stipulate tra privati. Nel caso in cui il contratto venga stipulato per il tramite di intermediari immobiliari, questi ultimi dovranno inviare il contratto all'Agenzia delle Entrate ed effettuare una ritenuta sull'importo del canone in misura pari al 21%.

Infine, viene prevista la possibilità di applicare la cedolare secca anche in caso di sublocazione o di contratto di locazione concluso tra inquilino e comodatario dell'immobile (diverso quindi dal proprietario).